

28.6.2011

A7-0223/5

**Emendamento 5**

**Werner Langen, Jean-Paul Gauzès**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**

**A7-0223/2011**

**Werner Langen**

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni  
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – punto 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(10) "autorità competente", l'autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 18;

(10) "autorità competente", l'autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 18 *o da una o più autorità di vigilanza europee (ESA)*;

Or. en

**Emendamento 6****Werner Langen, Jean-Paul Gauzès**

a nome del gruppo PPE

**Relazione****A7-0223/2011****Werner Langen**Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni  
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)**Proposta di regolamento****Articolo 55***Testo della Commissione**Emendamento*

1. ***Su richiesta dell'ESMA, la Commissione*** può, mediante decisione, infliggere un'ammenda ad un repertorio di dati sulle negoziazioni che ha violato, intenzionalmente o per negligenza, l'articolo 63, paragrafo 1, gli articoli 64, 65 e 66 e l'articolo 67, paragrafi 1 e 2, ***del presente regolamento.***

1. ***L'ESMA*** può, mediante decisione, infliggere un'ammenda ad un repertorio di dati sulle negoziazioni che ha violato, intenzionalmente o per negligenza, l'articolo 63, paragrafo 1, gli articoli 64, 65 e 66 e l'articolo 67, paragrafi 1 e 2.

2. Le ammende di cui al paragrafo 1 sono dissuasive e proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata della violazione e alla capacità economica del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato. ***L'importo dell'ammenda non supera il 20% del reddito o del fatturato annuo realizzato dal repertorio di dati sulle negoziazioni nell'esercizio precedente.***

2. Le ammende di cui al paragrafo 1 sono dissuasive e proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata della violazione e alla capacità economica del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato.

3. Nonostante il disposto del paragrafo 2, qualora il repertorio di dati sulle negoziazioni abbia tratto, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario quantificabile dalla violazione commessa, l'importo dell'ammenda deve essere almeno pari al beneficio ottenuto.

3. Nonostante il disposto del paragrafo 2, qualora il repertorio di dati sulle negoziazioni abbia tratto, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario quantificabile dalla violazione commessa, l'importo dell'ammenda deve essere almeno pari al beneficio ottenuto.

4. ***Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare*** standard tecnici di regolamentazione per specificare quanto

4. ***Per assicurare un'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di*** standard tecnici di regolamentazione per specificare quanto

segue:

- a) i criteri dettagliati per la fissazione dell'importo dell'ammenda;
- b) le procedure di indagine, le misure associate e il regime di segnalazione, nonché le norme procedurali che disciplinano il processo decisionale, comprese le disposizioni in materia di diritto della difesa, di accesso al fascicolo, di rappresentanza legale, di riservatezza e di termini e le modalità di fissazione dell'importo delle ammende e della loro riscossione.

***Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies] del regolamento .../... [regolamento ESMA].***

L'ESMA presenta alla Commissione *i* progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

segue:

- a) i criteri dettagliati per la fissazione dell'importo dell'ammenda;
- b) le procedure di indagine, le misure associate e il regime di segnalazione, nonché le norme procedurali che disciplinano il processo decisionale, comprese le disposizioni in materia di diritto della difesa, di accesso al fascicolo, di rappresentanza legale, di riservatezza e di termini e le modalità di fissazione dell'importo delle ammende e della loro riscossione.

L'ESMA presenta *detti* progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30° giugno 2012.

***Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.***

Or. en

**Emendamento 7****Werner Langen, Jean-Paul Gauzès**

a nome del gruppo PPE

**Relazione****A7-0223/2011****Werner Langen**Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni  
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)**Proposta di regolamento****Articolo 56***Testo della Commissione**Emendamento*

1. ***Su richiesta dell'ESMA, la Commissione può, mediante decisione, infliggere penalità di mora ad ogni persona dipendente di un repertorio di dati sulle negoziazioni o che lavora per esso o è ad esso legata per costringerla:***

a) a far cessare una violazione;

b) a fornire informazioni complete e ***corrette*** richieste ***dall'ESMA ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2;***

c) a sottoporsi a indagine e, in particolare, a fornire documenti, dati, procedure completi o altro materiale richiesto e a completare e rettificare altre informazioni fornite nell'ambito di indagini ***avviate dall'ESMA ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2;***

d) a sottoporsi a ispezione in loco ***ordinata dall'ESMA conformemente all'articolo 61, paragrafo 2.***

2. Le penalità di mora ***previste*** sono effettive e proporzionate. L'importo delle penalità di mora è applicato per ogni giorno di ritardo. ***Esso non supera il 5%***

1. L'ESMA, mediante decisione, ***impon***e penalità di mora ***volte ad obbligare:***

a) ***un repertorio di dati sulle negoziazioni*** a far cessare una violazione;

b) ***le persone partecipanti ai repertori di dati sulle negoziazioni o i terzi interessati,*** a fornire ***le*** informazioni complete richieste;

c) ***le persone partecipanti ai repertori di dati sulle negoziazioni o i terzi interessati*** a sottoporsi a indagine e, in particolare, a fornire documenti, dati, procedure completi o altro materiale richiesto e a completare e rettificare altre informazioni fornite nell'ambito di indagini;

d) ***le persone partecipanti ai repertori di dati sulle negoziazioni o i terzi interessati*** a sottoporsi a ispezione in loco.

2. Le penalità di mora ***di cui al paragrafo I*** sono effettive e proporzionate. L'importo delle penalità di mora è applicato per ogni giorno di ritardo.

*del fatturato giornaliero medio registrato nell'esercizio precedente ed è calcolato a partire dalla data indicata nella decisione.*

*2 bis. In deroga al paragrafo 2, l'importo delle penalità di mora è pari al 3% del fatturato medio giornaliero nel precedente esercizio. È calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la penalità di mora.*

*2 ter. Una penalità di mora è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell'ESMA. Trascorsi i sei mesi, l'ESMA prende in considerazione detti provvedimenti.*

Or. en

**Emendamento 8****Werner Langen, Jean-Paul Gauzès**

a nome del gruppo PPE

**Relazione****A7-0223/2011****Werner Langen**Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni  
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)**Proposta di regolamento****Articolo 57***Testo della Commissione**Emendamento*

1. Prima di prendere la decisione di infliggere un'ammenda o una penalità di mora ai sensi degli articoli 55 e 56, **la Commissione** dà modo alle persone interessate di essere sentite sulle questioni su cui la Commissione ha formulato obiezioni.

1. Prima di prendere la decisione di infliggere un'ammenda o una penalità di mora ai sensi degli articoli 55 e 56, **L'ESMA** dà modo alle persone interessate di essere sentite sulle questioni su cui la Commissione ha formulato obiezioni.

**La Commissione** basa le sue decisioni soltanto sulle obiezioni sulle quali le persone interessate hanno potuto esprimere il loro parere.

**L'ESMA** basa le sue decisioni soltanto sulle obiezioni sulle quali le persone interessate hanno potuto esprimere il loro parere.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

Queste persone hanno diritto di accesso al fascicolo **della Commissione**, fatto salvo l'interesse legittimo di altre persone alla tutela del segreto professionale. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni **della Commissione**.

Queste persone hanno diritto di accesso al fascicolo **dell'ESMA**, fatto salvo l'interesse legittimo di altre persone alla tutela del segreto professionale. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni **dell'ESMA**.

Or. en

28.6.2011

A7-0223/9

### **Emendamento 9**

**Werner Langen, Jean-Paul Gauzès**

a nome del gruppo PPE

### **Relazione**

**A7-0223/2011**

**Werner Langen**

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni  
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 58**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### Articolo 58

#### Articolo 58

Disposizioni comuni alle ammende e alle  
penalità di mora

Disposizioni comuni alle ammende e alle  
penalità di mora

1. **La Commissione** rende pubblica ogni  
ammenda o penalità di mora inflitta ai  
sensi degli articoli 55 e 56.

1. **L'ESMA** rende pubblica ogni ammenda  
o penalità di mora inflitta ai sensi degli  
articoli 55 e 56.

2. Le ammende e le penalità di mora  
inflitte ai sensi degli articoli 55 e 56 sono  
di natura amministrativa.

2. Le ammende e le penalità di mora  
inflitte ai sensi degli articoli 55 e 56 sono  
di natura amministrativa.

**2 bis. Ove l'ESMA decida di non  
infliggere ammende o penalità di mora,  
ne informa l'ESMA, il Parlamento  
europeo e il Consiglio indicando le  
ragioni della sua decisione.**

Or. en